

Roma, 12 maggio 2006

Prot. n.480/Grus

**AI SIGNORI
SEGRETARI/DIRETTORI
DELLE ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI
E DELLE FEDERAZIONI REGIONALI**

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 20/06

OGGETTO: Decreto ministeriale sui registri di carico e scarico rifiuti

Informiamo i soggetti in indirizzo che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio alcuni decreti previsti dal cosiddetto Testo unico sull'ambiente (d.lgs 152/06). Tra questi particolarmente importante ai fini della gestione dei rifiuti nelle piccole imprese vi è il decreto ministeriale 2 maggio 2006 "Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti , ai sensi dell'art. 195, commi 2 lettera n) e 4 del d.lgs. 3/4/2006 n. 152".

Ritorniamo sull'argomento (cfr. la nostra circ. n. 19 del 9 maggio) per approfondire il controverso passaggio del decreto ministeriale in esame in cui si prevede l'emanazione di un ulteriore decreto recante il modello di registro utilizzabile dai piccoli produttori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti.

Si tratta di una norma molto controversa perché essa sembrerebbe introdurre una esclusione dall'obbligo di tenuta del registro attraverso uno strumento – il decreto ministeriale – che non possiede tale potere. Il potere legislativo generale, infatti, di introdurre una disposizione comportante obblighi e sanzioni, permane esclusivamente in capo alla norma delegata (il decreto legislativo 152/06 appunto) che, infatti, nell'art. 190 comma 1, prescrive l'obbligo di tenuta del registro per tutti i soggetti che producono rifiuti pericolosi e, tra coloro che producono rifiuti non pericolosi, quelli che effettuano lavorazioni artigianali (art. 184 comma 3 lettera d). Per la verità il decreto "Ronchi" 22/97, oggi abrogato, conteneva la suddetta esclusione.

Al fine di dirimere la questione la Confederazione ha richiesto in proposito i pareri di funzionari del Ministero dell'Ambiente nonché di affermati ed esperti giuristi; le parti esprimono a riguardo orientamenti opposti. Secondo i primi il decreto ministeriale ha forza di legge e consente di fatto l'esclusione mancando lo strumento applicativo - consistente appunto nel nuovo modello utilizzabile dai piccoli produttori - da emanare con futuro decreto. Ad avviso dei secondi, invece (cfr. anche Il Sole 24ore odierno, articolo a firma di P. Ficco e V. Melis, p. 27), facendo difetto la potestà legislativa del D.M. su questo punto, esso non può essere preso in considerazione e la pretesa esclusione non sussiste.

L'argomento implica peraltro aspetti organizzativi non trascurabili: introdurre l'obbligo della tenuta dei registri all'interno di micro-imprese che finora ne erano escluse e che, ad onor del vero, non esercitano significativi impatti ambientali, non risulta agevole; d'altro canto attendere un ipotetico modello, che peraltro costituirebbe un doppio di un modello già in vigore, e che finirebbe per disorientare imprese che si trovano a ridosso della soglia di applicazione (la quale non dimentichiamo pone più di un problema di interpretazione sull'art. 2083 C.c., sulla definizione di dipendenti, ecc.) è cosa altrettanto problematica.

Questa situazione di forte incertezza consiglia, come già detto in altre circolari sulla stessa materia, di usare più di una cautela attenendosi a ciò che attualmente risulta essere inequivocabilmente la norma in vigore, ossia la prescrizione obbligatoria di cui all'art. 190 comma 1 peraltro pesantemente sanzionata dall'art. 258 comma 2 primo periodo (sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 €) a carico di chi omette di tenere i registri.

Naturalmente a fronte di ciò crediamo sia comunque da percorrere anche la via istituzionale: per parte confederale si sta procedendo a denunciare tale situazione al Ministero dell'Ambiente chiedendo un urgente consolidamento delle norme in senso sì semplificativo ma con caratteristiche di assoluta certezza e incontestabilità. Per parte locale crediamo altresì opportuna una consultazione con gli enti provinciali, deputati alla vigilanza, al controllo e all'accertamento delle violazioni al fine di richiedere l'adozione di tutte quelle attenzioni atte ad evitare l'emergere di situazioni critiche.

Assicurando la tempestiva informazione su tutti gli eventuali sviluppi inviamo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
Giorgio Russomanno

